

### OBBLIGO FORMATIVO

#### Codice di Deontologia Medica

Art. 19 Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l'aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

Il medico assolve agli obblighi formativi.

L'Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze

#### VERIFICA DELLA PROPRIA POSIZIONE FORMATIVA

- iscrizione nell'area riservata con SPID sul sito Co.Ge.A.P.S. <https://www.cogeaps.it/>)
- accedere all'anagrafe cliccando sul riquadro  dove vengono registrati tutti i corsi superati tenendo in conto il fatto che i corsi superati, in una qualsiasi data nel periodo di fruibilità, vengono registrati sul sito **anche fino a tre mesi** dopo la loro chiusura che coincide con la data di fine della loro accessibilità on line (per esempio: il corso fatto a Marzo 2022 che si chiude il 31 Dicembre 2022 verrà registrato entro il **Marzo** 2023)
- verifica della situazione personale (obbligo formativo/crediti acquisiti, esoneri ed esenzioni) per tutti i trienni passati ed in corso (2020-2022)
- inserimento crediti mancanti: nel caso di un evento ECM cui si è partecipato che non sia stato inserito o sia stato inserito in maniera incompleta o inesatta nell'area personale del sito il Medico stesso deve in prima istanza rivolgersi al provider per verificare lo stato dell'invio del rapporto. Qualora il provider non ottemperi all'invio corretto del rapporto nonostante il sollecito del professionista, ferma restando la responsabilità amministrativa del provider, il professionista può poi segnalare al Co.Ge.A.P.S. la partecipazione mancante, in modo da poter sanare la propria posizione. Per presentare l'istanza di segnalazione di una partecipazione mancante, è necessario aprire la sezione CREDITI MANCANTI sul portale Co.Ge.A.P.S., compilare la form di autocertificazione generata dal sistema ed allegare l'attestato ECM dell'evento e le evidenze documentali delle comunicazioni rivolte al provider.

### RADIOPROTEZIONE

Dal triennio formativo 2020-2022 è sancito l'obbligo formativo ECM in materia di radioprotezione (D.lgs. 101-2020) di almeno il 10 % dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i MMG, i pediatri e altre categorie relative alle professioni sanitarie (in pratica tutte, perché intese come potenziali prescrittrici) nonché del 15% per gli specialisti in fisica medica e per gli odontoiatri (circolare n. 152-2022 FNOMCEO allegata). Le percentuali previste vanno considerate al netto di eventuali esoneri ed esenzioni risultanti dalla situazione personale sul sito Co.Ge.A.P.S..

Sono disponibili diverse possibilità formative specifiche on line oltre a quella offerta dalla FNOMCEO (<https://www.fadinmed.it/>).



**La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per medici e odontoiatri**

**Scadenza:** 31 dicembre 2022

**Crediti:** 8.00 (Codice ECM 353910)

**Ottemperanza radioprotezione:** solo dopo aver partecipato al corso in materia di radioprotezione e verificata la sua registrazione sul sito Co.Ge.A.P.S., tenuto conto dei tempi necessari, bisogna indicare quale corso fra quelli fatti sia adeguato a soddisfare il fabbisogno di crediti specifici sulla radioprotezione. Si deve quindi procedere nel seguente modo: cliccando, sempre nell'area personale, su "radioprotezione" (in alto a destra) compaiono tutti i corsi eseguiti nel triennio e l'interessato deve selezionare, cliccando sulla "matita rossa", il corso che soddisfa il bisogno formativo specifico per la radioprotezione. Questo perché il sito non ha gli strumenti per definire in automatico quali corsi soddisfino l'ottemperanza.

### VERIFICA DA PARTE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Il triennio formativo in corso si conclude con il 31.12.2022 ed entro questa data sarà necessario aver concluso il proprio percorso formativo. Spetta obbligatoriamente agli Ordini Professionali verificarne il pieno compimento (obbligo formativo personale e percentuale sulla radioprotezione) secondo le disposizioni di legge comminando sanzioni disciplinari in caso contrario.

NOTA BENE: i corsi eseguiti verranno registrati sul sito COGEAPS entro 90 giorni dal termine di chiusura del corso stesso. Pertanto, il medico non vedrà il proprio corso registrato prima di quella data anche se lo ha fatto ben prima della scadenza. La verifica dei crediti ECM da parte dell'Ordine avverrà solo dopo la scadenza dell'ultima data di registrazione possibile dei corsi terminati il 31 12 2022 sul sito COGEAPS.

### ASSICURAZIONE

Un emendamento approvato definitivamente dal Senato il 23 dicembre 2021, in sede di conversione in legge del DL 152/2021 (PNRR) e che riguarda l'articolo 10 della legge Gelli, prevede l'obbligo assicurativo per gli esercenti la professione sanitaria, ed andrà a decorrere dal triennio formativo 2023-2025. La legge impone almeno il 70% dei crediti formativi per poter accedere all'assicurazione professionale.